

Convenzione tariffaria

tra

- AKUSTIKA Schweizerischer Fachverband der Hörgeräteakustik
- HZV Hörzentralen-Verband der Schweiz

(detti in seguito associazioni) e

- l'Assicurazione per l'Invalidità (AI) e l'Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), rappresentati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
- gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)
- l'Assicurazione militare, rappresentata dall'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (Suva)

(detti in seguito assicuatori).

Preambolo

Tutte le designazioni di persone hanno validità per ambedue i sessi.

Art. 1 Campo d'applicazione

- 1.1. La presente convenzione tariffaria regola la rimunerazione delle prestazioni degli audio-protesisti (fornitori contrattuali) sulla base dell'articolo 27 capoverso 2 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e le relative ordinanze, della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) e le relative ordinanze, sull'articolo 56 capoverso 1 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e le relative ordinanze nonché sull'articolo 26 capoverso 1 della Legge federale sull'assicurazione militare (LAM) e le relative ordinanze.
- 1.2. Gli allegati seguenti sono parte integrante della Convenzione tariffaria:
 - Tariffa (allegato 1)
 - Disposizioni esecutive (allegato 2)
 - Accordo concernente la garanzia della qualità (allegato 3)
 - Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (allegato 4)
 - Accordo sulla Commissione tariffaria (allegato 5)
 - Accordo sulla protesizzazione di bambini (allegato 6)

Art. 2 Condizioni d'ammissione

- 2.1. Sono ammessi alla fatturazione secondo la presente Convenzione tariffaria i fornitori contrattuali che soddisfano i criteri dell'Accordo concernente la garanzia della qualità.
- 2.2. Per essere riconosciuto come fornitore contrattuale, deve essere chiesta alla Commissione paritetica di fiducia (CPF) l'iscrizione nell'elenco dei fornitori. La CPF verifica se sono soddisfatti i criteri per l'ammissione e decide sull'iscrizione.

Art. 3 Non membri dell'associazione

I non membri dell'AKUSTIKA risp del HZV, che soddisfano le condizioni d'ammissione di cui all'art. 2, possono aderire al contratto come contraenti individuali. L'adesione comprende il pieno riconoscimento di questa convenzione tariffaria e delle parti integranti. I non membri sono tenuti a versare una tassa d'ammissione e una partecipazione annuale ai costi. Questi sono fissati dalla CPF (allegato 4).

Art. 4 Obblighi degli assicuratori

- 4.1 Gli assicuratori informano la Commissione tariffaria sull'emissione di nuove disposizioni legali e istruzioni.
- 4.2 Gli assicuratori si impegnano ad applicare la presente Convenzione tariffaria in modo uguale a tutti i fornitori contrattuali e, per quanto le disposizioni legali lo permettono, a non retribuire fornitori non contrattuali per le prestazioni previste dalla presente Convenzione.

Art. 5 Obblighi del fornitore contrattuale

- 5.1 Nella fornitura di prestazioni, i fornitori contrattuali si impegnano ad osservare gli aspetti dell'economicità e dell'adeguatezza. Le prestazioni devono limitarsi a quanto necessario.
- 5.2 I fornitori contrattuali si impegnano a rispettare la Convenzione tariffaria e i suoi allegati.
- 5.3 Tutti i lavori di adattamento e le vendite nel quadro della presente Convenzione tariffaria sono di principio da effettuare al luogo del fornitore contrattuale. Le eccezioni sono ammesse solo con motivazione medica.
- 5.4 I fornitori contrattuali non possono avere un rapporto di dipendenza particolare con medici ORL risp. con studi medici.
- 5.5 Non può essere fatta pubblicità con le prestazioni degli assicuratori.
- 5.6 Tutte le modificazioni concernenti le condizioni d'ammissione devono essere notificate immediatamente alla CPF.
- 5.7 I fornitori contrattuali si impegnano a rispettare le prescrizioni della Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992.
- 5.8 I fornitori contrattuali si impegnano a verificare e a documentare la qualità dell'adattamento in conformità alle regole dell'arte.

Art. 6 Genere e ampiezza della prestazione

- 6.1 L'adattamento degli apparecchi acustici avviene per incarico degli assicuratori e deve essere prescritto da un medico perito ORL riconosciuto dagli assicuratori e da questo controllata in modo conclusivo. L'adattamento è considerato terminato solo al momento del ricevimento da parte degli assicuratori della perizia conclusiva del medico perito ORL.
- 6.2 Il genere e l'ampiezza della prestazione sono determinate dall'indicazione medica.
- 6.3 Possono essere fatturati a carico degli assicuratori solo gli apparecchi acustici omologati dall'Ufficio federale di metrologia (METAS) e per i quali è assicurato un servizio clienti e di riparazione impeccabile da parte di una rappresentanza in Svizzera. Sono redatti due elenchi distinti di apparecchi acustici, un elenco di apparecchi acustici senza partecipazione ai costi e uno di quelli con partecipazione ai costi.

Art. 7 Garanzia della qualità

I provvedimenti per garantire la qualità delle prestazioni dei fornitori contrattuali sono convenuti dai partner contrattuali nella convenzione conformemente all'allegato 3.

Art. 8 Rimborsò delle prestazioni

Le prestazioni dei fornitori contrattuali sono pagate in base alla tariffa figurante nell'allegato 1. La fatturazione deve avvenire conformemente alle Disposizioni esecutive (allegato 2) della Convenzione tariffaria.

Art. 9 Commissione paritetica di fiducia

I compiti della Commissione paritetica di fiducia (CPF) sono regolati nell'allegato 4.

Art. 10 Commissione tariffaria (CT)

I compiti della Commissione tariffaria (CT) sono regolati nell'allegato 5.

Art. 11 Entrata in vigore, modifica, disdetta

- 11.1 La Convenzione tariffaria entra in vigore il 1° gennaio 2010 e sostituisce quella del 1° luglio 2006. La validità della presente convenzione tariffaria è limitata al 31 dicembre 2011.
 - 11.2 La Convenzione tariffaria, le parti integranti o le convenzioni separate possono essere modificate di comune accordo senza una precedente disdetta.
 - 11.3 La Convenzione tariffaria, le parti integranti o le convenzioni separate possono essere dis dette con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno di calendario o per la fine di giugno.

Berna, Lucerna, Unterägeri,

AKUSTIKA Schweizerischer Fachverband der Hörgerätekustik
II presidente

HZV Hörzentralen-Verband der Schweiz
II presidente

St. Born

W.E. Hunsperger

Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)
Il presidente

Ufficio federale delle assicurazioni sociali Ambito assicurazione per l'invalidità

F. Weber

A. du Bois-Reymond

Istituto nazionale svizzero d'assicurazione
contro gli infortuni (Suva)
Assicurazione militare
Il direttore

St. A. Dettwiler